

vili e criminali, come sono anche in questa bene ordinata città di Venezia. Fuori di Napoli, per le sopradette dodici provincie del regno, il re manda sei governatori, che si chiamano vicarj di provincia, con due dottori, chiamati auditori, per ciascuna delle dette sei udienze, tenendovi anco un avvocato e procuratore fiscale. Questi auditori giudicano le cause civili e criminali delle provincie che in esse si cominciano o che per via d'appellazioni vi si riducono dagli altri uffizj, così regi come baronali, delle terre di queste provincie, delle quali ai detti sei vicarj è dato il governo. Si manda ancora in ciascuna terra un capitano, il quale con la consulta di un giudice dottore, che gli dà il vicerè, amministra giustizia nelle cause civili e criminali, che si fanno in quella terra; e le appellazioni di tutte le sentenze di cause d'importanza, sì civili come criminali, che si fanno per i capitanati delle terre baronali e regie, vanno nelle sei udienze provinciali, nei sette uffizj e nella gran corte della Vicaria di Napoli; nè si riducono al Consiglio se prima nei primi uffizj non sono seguite, sopra una causa, tre sentenze conformi. In che modo le appellazioni passino da un uffizio all'altro, lascio di dirlo per fuggir la lunghezza non necessaria e che darebbe fastidio, e dirò solamente che gli ordini stabiliti e le leggi di quel regno non riescono di quell'effetto che sarebbe da attendersi per causa del disordine degli uffiziali, e della malizia delle genti. L'uffizio del Consiglio sopradetto, nel quale si riducono quasi tutte le cause d'importanza concernenti la roba e la vita degli uomini, è di grandissima autorità, ed in particolare grande è l'autorità del presidente di esso Consiglio, il quale, e nell'uffizio suo e fuori, può giovare agli amici in tempo di pace più di